



DECRETO DIRIGENZIALE N. 688 /DA del 14 SET 2023

Oggetto: Contenzioso ADAMO GIOVANNI+1 C/ CAS liquidazione Sentenza n. 2244/23 del TAR di CATANIA, solo per spese legali.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel giudizio dinnanzi al TAR di CATANIA R.G 367/2023 tra le parti ADAMO GIOVANNI+1 cod. fisc. DMAGNN48C03H163E c/CAS è stata emessa la Sentenza n. 2244/23 del 06/07/2023, notificata il 20/7/23, che si allega, con la quale questo Ente è stato condannato, tra l'altro, al rimborso delle spese legali per € 1500 oltre accessori per una spesa complessiva di € 1.794,00;

Che con Decreto n. 740/DATE del 28/8/2023 è stata liquidata la somma dovuta a titolo di occupazione temporanea e occorre, quindi, procedere anche alla liquidazione delle spese legali statuite in sentenza in parti uguali in favore dei beneficiari Adamo Giovanni e Adamo Vincenzo; ;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n° 2901 del 3/10/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2022/2024;

Visto il Regolamento di Contabilità :

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 1794 sul capitolo n. 42 del redigendo Bilancio 2023/2025 , denominato "Legali, notarili e simili..." che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della Sentenza n. 2244/23 del TAR di CATANIA , che si allega, il pagamento di € 897,00 in favore di ADAMO GIOVANNI nato a Ragusa il 3/3/1948 cod. fisc. DMAGNN48C03H163E, mediante bonifico sul c/c IBAN IT19E 01005 16500 000000 002811 allo stesso intestato ;
- **Effettuare** in esecuzione della medesima Sentenza il pagamento della somma di € 897,00 in favore di Adamo Vincenzo nato a Ragusa il 12/3/1951 cod. fisc. DMAVCN51C12H163A mediante accredito sul c/c IBAN IT89P 05036 16500 CC0651 322003 allo stesso intestato;

Trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso

Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo



*Il Dirigente Generale f.f.
Ing. Dario Costantino*

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Presidenza

SEGRETERIA GENERALE

Unità di Staff del Segretario Generale

Prot. n. 29242 del 20/08/2023

OGGETTO: Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione Staccata di Catania (Sezione Quarta) - Sentenza n. 2244/2023 – Reg. Ric. n. 367/2023. Ricorrenti: Giovanni Adamo e Vincenzo Adamo.

Al Consorzio per le Autostrade Siciliane
(autostradesiciliane@posta-cas.it)

e.p.c.

Al Tribunale Amministrativo Regionale
per la Sicilia - Sezione Quarta
Catania

Con Pec del 17/07/2023 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Quarta Catania ha trasmesso a questa Segreteria Generale la sentenza n. 2244/2023, pronunciata sul ricorso n. 367/2023, proposto dai sigg. Giovanni Adamo e Vincenzo Adamo, rappresentati e difesi dagli avvocati Nazareno Pergolizzi e Raimondo Adamo.

Con la citata sentenza, sul cui contenuto si richiama l'attenzione, il T.A.R. Sicilia, nel dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dal Consorzio sull'istanza di parte ricorrente, ha ordinato al medesimo Consorzio di provvedere, nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza.

Per il caso di ulteriore inadempimento, è nominato Commissario ad Acta il Segretario Generale della Presidenza della Regione, con facoltà di delega, affinché provveda in via sostitutiva nei successivi sessanta (60) giorni.

Si evidenzia, inoltre, che il Consorzio è stato condannato al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio per € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge.

In ordine a quanto sopra, si invita il Consorzio a provvedere con **urgenza** a quanto ordinato dal Giudice ed a comunicare l'avvenuta esecuzione direttamente al T.A.R. Sicilia Catania - Sezione Quarta e, per conoscenza, a questa Segreteria Generale.

Si allega copia della sentenza n. 2244/2023 del T.A.R. Catania.

Il Dirigente Unità di Staff
(Dott. Calogero Antonio Lodico)



Il Segretario Generale
(Avv. Maria Mattarella)



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 367 del 2023, proposto da Giovanni Adamo e Vincenzo Adamo, rappresentati e difesi dagli avvocati Nazareno Pergolizzi e Raimondo Adamo, elettivamente domiciliati presso la PEC come da Registro di Giustizia;

contro

Consorzio per le autostrade siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'accertamento

dell'obbligo di provvedere e per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Consorzio per le autostrade siciliane sull'istanza presentata dai ricorrenti datata 25.10.2022 – e reiterata in data 20.01.2023 – con la quale è stata chiesta “l'immediata restituzione dei loro terreni siti nel Comune di Ispica, catastalmente distinti al foglio 19, partt. 122, 120, 118, 8, 104, 47, 116 e 105” ed il “pagamento, a titolo di indennità di occupazione, per il periodo compreso tra il 17 dicembre 2018 ed il 16 dicembre 2022, del complessivo importo di € 73.088,76, oltre

interessi nella misura di legge, nonché delle ulteriori somme dovute sempre a titolo di indennità di occupazione a far data dal 17 dicembre 2022 sino alla data di effettiva riconsegna degli immobili”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2023 il dott. Gianluca Amenta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso notificato e depositato in data 09.03.2023 parte ricorrente espone quanto segue.

1.2. I ricorrenti (comproprietari, per la quota di metà ciascuno, dei terreni identificati al Catasto del Comune di Ispica al foglio 19, particelle 122, 120, 118, 8, 104, 47, 116 e 105) acconsentivano, così come risulta dal “verbale di accordo bonario” sottoscritto il 14.03.2014 con l’amministrazione resistente, all’immissione di quest’ultima nel possesso temporaneo nel fondo citato per l’esecuzione di opere di manutenzione stradale per un periodo massimo di cinque anni.

Per l’occupazione del fondo veniva pattuita una indennità annua di € 18.272,19 per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso (19.12.2013) e la data di rilascio dell’area a seguito di ultimazione dei lavori; si pattuiva, inoltre, che detta somma sarebbe stata corrisposta anticipatamente per i primi due anni di occupazione (periodo dal 19.12.2013 al 19.12.2015), mentre le altre eventuali annualità sarebbero state corrisposte alla scadenza di ogni anno successivo al 2015.

Le parti convenivano, infine, che *“alla data di rilascio delle aree sarà redatto apposito stato di consistenza ed eventuali danni saranno risarciti alla ditta proprietaria”*.

Trascorso il periodo di cinque anni di occupazione temporanea previsto

nell'accordo bonario, tuttavia, i ricorrenti non venivano reimmessi nel possesso del loro fondo; inoltre, nel periodo successivo al quinquennio di occupazione legittima (e cioè a partire dal 17.12.2018) il Consorzio resistente non corrispondeva più alcun importo a titolo di indennità di occupazione.

1.3. Per tale ragione, i ricorrenti - dopo una prima istanza del 25.10.2022, rimasta priva di riscontro - con atto extragiudiziale trasmesso a mezzo PEC in data 26.01.2023, chiedevano al Consorzio resistente *"l'immediata restituzione dei loro terreni siti nel Comune di Ispica, catastalmente distinti al foglio 19. parti. 122, 120, 118, 8, 104, 47, 116 e 105"* ed il *"pagamento, a titolo di indennità di occupazione, per il periodo compreso tra il 17 dicembre 2018 ed il 16 dicembre 2022, del complessivo importo di € 73.088,76, oltre interessi nella misura di legge nonché delle ulteriori somme dovute sempre a titolo di indennità di occupazione a far data dal 17 dicembre 2022 sino alla data di effettiva riconsegna degli immobili"*.

1.4. Nonostante tale diffida, il Comune rimaneva silente.

1.5. Con unico motivo di ricorso, parte attorea eccepisce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, L. 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 42 bis, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Nel dettaglio, i ricorrenti hanno evidenziato, in primo luogo, il carattere illecito dell'occupazione del fondo da parte dell'amministrazione una volta trascorso il termine di cinque anni previsto dall'accordo bonario sottoscritto in data 14.03.2014; invero, l'amministrazione non ha né restituito l'area né risulta essere mai stata accordata alcuna proroga del periodo di durata dell'occupazione.

In secondo luogo, hanno rilevato l'illegittimità dell'inerzia dell'amministrazione di fronte all'istanza di rilascio dei fondi e pagamento dell'indennità, in palese violazione dell'obbligo di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso ai sensi dell'art. 2, L. n. 241/1990.

1.6. I ricorrenti hanno chiesto pertanto al Tribunale di accertare l'illegittimità del silenzio serbato e, per l'effetto, di ordinare all'amministrazione resistente di provvedere, entro un congruo termine, sulla suddetta istanza, mediante restituzione

dei terreni di loro proprietà e pagamento delle indennità previste dall'accordo bonario del 2014. Hanno chiesto altresì, sin dalla presente fase processuale, la nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente silenzio dell'amministrazione.

2. L'amministrazione resistente non si è costituita in giudizio.

3. Nella camera di consiglio del 6 luglio 2023, il ricorso veniva posto in decisione.

DIRITTO

4. Parte ricorrente agisce, ex art. 117 e ss. del codice del processo amministrativo, avverso il silenzio inadempimento serbato dal Consorzio per le autostrade siciliane sull'istanza datata 25.10.2022 – e reiterata in data 26.01.2023 - con cui veniva richiesta la rimessione in pristino e il pagamento delle indennità contrattualmente previste per il periodo di occupazione senza titolo.

5. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento; dalla documentazione agli atti, emerge, infatti, che l'amministrazione resistente non ha riscontrato l'istanza dei ricorrenti.

Rilevato, dunque, che il Consorzio resistente, a fronte delle richieste dei ricorrenti, aveva un indubbio obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, sussistono i presupposti affinché il Collegio possa pronunciarsi sulla domanda formulata dal ricorrente.

Pertanto, appurato l'inadempimento dell'obbligo di provvedere da parte del Consorzio resistente, deve essere accolto il ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. presentato nei confronti della medesima Amministrazione.

Il Consorzio deve dunque essere condannato a pronunciarsi sull'istanza di parte ricorrente, con provvedimento motivato, in un termine che appare congruo fissare, attesa la natura degli interessi coinvolti, in 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se anteriore, dalla notificazione, a cura di parte ricorrente, della presente decisione.

Per il caso di ulteriore inerzia, il Collegio nomina sin da ora quale Commissario ad

acta il Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana, con facoltà di delega ad un altro dirigente o funzionario dell'Amministrazione dotato di adeguata professionalità e competenza, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell'ulteriore termine di sessanta (60) giorni, ad assicurare la conclusione del procedimento.

6. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, in base al principio della soccombenza in giudizio, sono poste a carico dell'amministrazione resistente

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto:

- a) ordina al Consorzio per le Autostrade Siciliane di provvedere sull'istanza notificata da parte ricorrente entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se anteriore;
- b) per il caso di ulteriore inadempimento, nomina fin d'ora Commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana, con facoltà di delega ad un altro dirigente o funzionario dell'Amministrazione dotato di adeguata professionalità e competenza, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell'ulteriore termine di sessanta (60) giorni, ad assicurare la conclusione del procedimento;
- c) condanna l'amministrazione resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.500,00 (euro millecinquecento) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppa Leggio. Presidente